



Policy Individuazione e Gestione dei Conflitti di Interesse (17P004)

POLICY

Argomento:	Finanza
Tipo:	Policy
Codice documento:	17P004-002
Ente proponente:	Organizzazione - CP/mci
Data di pubblicazione:	21/12/2018
Destinatari:	Ai Signori Titolari di tutte le Dipendenze Ai Signori Capi degli Uffici della Direzione Generale Ai Signori Capi Area degli Uffici della Direzione Generale Loro sedi

ABSTRACT

Il presente documento illustra le linee guida che Cassa di Risparmio di Volterra SpA ha adottato con riferimento all'identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, nonché nell'ambito della distribuzione dei prodotti assicurativi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva n. 2004/39/CE – MIFID, della Direttiva 2014/65/UE – MIFID II ed in seguito della Direttiva 2016/97/UE – IDD.

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

VERSIONE 1 (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2017)

Il testo recepisce il quadro normativo definito nell'ambito della direttiva MIFID II.

DALLA VERSIONE 1 ALLA VERSIONE 2

Il testo recepisce il quadro normativo definito nell'ambito della direttiva IDD.

Il contenuto della presente policy è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2018.

Si tratta di una prima rivisitazione della Policy a seguito dell'entrata in vigore della normativa IDD passibile di successive modifiche ed integrazioni in base anche agli orientamenti futuri del mercato.

Sommario

1. INTRODUZIONE	5
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	6
2.1 CRITERI PER INDIVIDUARE, PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE	6
3. MODELLO ORGANIZZATIVO	10
3.1 RUOLI E RESPONSABILITA'	10
3.2 SEPARATEZZA FISICA ED ORGANIZZATIVA	10
4. PARTE DESCRITTIVA DELL'ARGOMENTO	11
4.1 ASPETTI GENERALI	11
4.2 ADEMPIMENTI OPERATIVI CONSEGUENTI ALLA NORMATIVA	11
4.3 MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
4.4 INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	13
4.5 IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	13
4.6 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REVISIONE	14
6. ALLEGATI	16

1. INTRODUZIONE

Premesso che gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento hanno l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative ed amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti (ex art. 23 Parte 3 Titolo I del Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 29 ottobre 2007), il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Volterra SpA. ha adottato le disposizioni per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse contenute nella presente policy.

Analogamente, tale documento recepisce le disposizioni in materia di conflitti di interesse (articolo 119-bis del Codice delle Assicurazioni Private) per l'offerta e la gestione dei contratti di assicurazione, affinché gli intermediari assicurativi debbano mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci (sulla base del principio di proporzionalità, da declinarsi in base all'attività svolta, al tipo di prodotto venduto e alla rete distributiva adottata), al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse della Cassa (definiti ai sensi dell'art. 28 della disciplina IDD) incidano in modo negativo sugli interessi dei clienti.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

2.1 CRITERI PER INDIVIDUARE, PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE

Ambito MiFID

Al fine di identificare ai sensi della Direttiva MIFID II le situazioni di conflitto di interesse, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA applica il criterio minimo di cui all'articolo 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE ed in particolare verifica se, a seguito della prestazione di servizi, la stessa Cassa, un soggetto rilevante¹ o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto si trova in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente.

A titolo esemplificativo posso rientrare in tale fattispecie:

- il collocamento di strumenti finanziari (compresi OICR)² emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca, nel caso in cui il finanziamento erogato sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento o nel caso in cui la partecipazione venga ceduta nell'ambito del collocamento;
 - la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca;
 - la gestione di portafogli che preveda l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla banca.
- l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente.

A titolo esemplificativo possono rientrare in tale fattispecie:

- il collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari;
- il collocamento di strumenti finanziari di propria emissione;
- il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca;
- il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca;
- il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da società del gruppo;
- la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del gruppo;
- la negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca o da società del gruppo/partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla nella fase di grey market³, in caso

¹ I divieti e gli obblighi che riguardano i Soggetti Rilevanti sono disciplinati nelle norme di attuazione del codice di Autodisciplina adottato dalla Cassa.

² Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi e Sicav).

³ Letteralmente "Mercato Grigio". Mercato non ufficiale, nel quale vengono contrattati titoli di prossima emissione. Viene definito mercato grigio perché le contrattazioni solitamente sono comprese tra la data di annuncio di una emissione e quella in cui si fissa il primo prezzo sul mercato ufficiale.

- di prestazione contemporanea del servizio di collocamento a fermo o con garanzia, sia da parte del negoziatore che da parte della società del gruppo;
- la gestione di portafogli che preveda l'investimento in titoli di propria emissione o del gruppo di appartenenza; che preveda l'utilizzo di negozianti di gruppo; che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da società per le quali è svolta attività di corporate finance.
- l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato.

A titolo esemplificativo possono rientrare in tale fattispecie:

- il collocamento semplice o con sottoscrizione a fermo di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali vengano prestati, anche da parte di società del gruppo, altri servizi (consulenza su struttura finanziaria, servizi collocamento, servizi di sponsor etc.);
- il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti terzi finanziati o partecipati in misura rilevante dalla banca o da società del gruppo;
- il collocamento semplice di strumenti finanziari (compresi OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca o alla società che la controlla.
- l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente.

A titolo esemplificativo possono rientrare nella fattispecie:

- la prestazione del servizio di gestione portafogli e il contestuale svolgimento di attività di proprietary trading⁴ sugli stessi strumenti finanziari sottostanti la gestione; le attività di proprietary trading potrebbero infatti influenzare le scelte di investimento del gestore.
- l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

A titolo esemplificativo possono rientrare nella fattispecie:

- nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, accordi che prevedono la retrocessione di commissioni (anche soft commission) con i negozianti;
- in generale accordi che prevedono commissioni diverse da quelle normalmente previste dalla prassi di mercato a fronte di determinate attività (ad esempio incentivi o rappeal legati al raggiungimento di certi volumi).

Non sono invece riconducibili alla fattispecie dei conflitti di interesse:

- la negoziazione conto terzi e la raccolta di ordini anche su strumenti finanziari di propria emissione o emessi da società del gruppo o da società finanziate/partecipate in maniera rilevante;
- gli incentivi standard che rientrano invece nel regime degli Inducements⁵. A questo proposito si rinvia alla relativa Policy Incentivi su strumenti finanziari e/o assicurativi a contenuto finanziario.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente policy rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente. Si precisa che la mappatura dettagliata delle fattispecie di conflitto di interesse esistenti o potenziale è riportata

⁴ Compravendite eseguite sul portafoglio di proprietà.

⁵ Incentivi pagati all'intermediario da un soggetto diverso dal cliente.

in allegato. La stessa sarà aggiornata laddove intervenissero variazioni nella gamma dei servizi e dei prodotti offerti.

Per quanto attiene alla prevenzione e gestione dei conflitti, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA recepisce quanto disposto dall'articolo 34 del Regolamento Delegato 2017/565/UE e provvede a dotarsi di procedure e accorgimenti organizzativi idonei a garantire una appropriata gestione dei conflitti di interesse. A riguardo, tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco:

- a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Ambito IDD

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, al momento della prestazione di qualunque servizio nonché nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi, o di una combinazione di tali servizi da parte della Cassa, si determini una contrapposizione tra gli interessi della stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e quelli dei suoi clienti, ovvero dei clienti della Cassa tra loro.

La Cassa è tenuta ad elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della loro attività.

Tale politica include:

- in riferimento alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed evitare che ledano gli interessi del cliente.

Nello specifico, l'articolo 3 del Regolamento Delegato 2359/2017 in merito al tema di distribuzione assicurativa, prevede che si è in presenza di un conflitto di interesse quando la Cassa, un soggetto rilevante di quest'ultima o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Cassa stessa, si trovi,

a seguito dello svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che la Cassa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- la Cassa, il soggetto o la persona abbiano un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;
- la Cassa, il soggetto o la persona partecipano sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Nei casi sopra descritti, si potrebbe configurare un conflitto di interessi in quanto la Cassa potrebbe essere incentivata a consigliare un prodotto assicurativo in funzione di un interesse proprio o di un suo dipendente o collaboratore o di un soggetto terzo, distinto dall'interesse del cliente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito possibili situazioni di Conflitti di Interessi che le Direzioni, coinvolte nella distribuzione dei Prodotti Assicurativi, e gli Incaricati della Cassa dovranno identificare e gestire in conformità con le disposizioni della normativa vigente e le linee guida definite dalla presente Policy:

- possibilità per la Cassa e per gli Incaricati di ottenere un beneficio finanziario invece di evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- proposizione di un prodotto assicurativo al Cliente in contrasto con gli interessi dello stesso Cliente;
- esistenza di un incentivo finanziario o di altra natura volto a privilegiare gli interessi della Cassa e/o di un Incaricato rispetto agli interessi dei Clienti.

Per quanto attiene alla prevenzione e gestione dei conflitti, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA recepisce quanto disposto dall'articolo 7 del Regolamento Delegato 2017/2359 e provvede a dotarsi di procedure e accorgimenti organizzativi idonei a garantire una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

In tale contesto, in riferimento alle discipline MiFID II ed IDD, la Cassa ha implementato misure atte a mitigare il rischio di confliggere con gli interessi della clientela e disegnato un processo organizzativo finalizzato alla rilevazione e gestione dei conflitti nel continuo. Nei paragrafi successivi si provvede a fornire una descrizione specifica delle procedure e degli accorgimenti organizzativi adottati da Cassa di Risparmio di Volterra SpA.

Qualora i provvedimenti e le misure non siano giudicate sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, la Cassa fornisce loro informativa sulla presenza e natura di tali conflitti di interesse (*disclosure*), prima di agire per loro conto.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 RUOLI E RESPONSABILITA'

La Cassa di Risparmio di Volterra SpA ha individuato la funzione di Compliance quale responsabile della gestione dei conflitti di interesse (sia in ambito MiFID che IDD) che gestisce il Registro e le tabelle dei conflitti e l'Ufficio Internal Audit quale funzione che sovrintende alla verifica della corretta applicazione di tutta la normativa interna in materia. L'Ufficio Internal Audit sovrintende inoltre, di concerto con l'Ufficio Compliance, alla predisposizione ed al relativo aggiornamento (trimestrale) di una "Black List" di strumenti finanziari ed emittenti. Tale "Black List" contiene l'elenco degli emittenti e degli strumenti finanziari ed assicurativi per i quali la funzione Finanza non potrà diffondere analisi e ricerche alla rete, trattandosi di soggetti per i quali la Cassa potrebbe avere un interesse in conflitto; in alcuni casi l'Ufficio Compliance e/o l'Ufficio Internal Audit potrebbero disporre anche il divieto di effettuare transazioni su alcuni titoli.

3.2 SEPARATEZZA FISICA ED ORGANIZZATIVA

La Cassa si è dotata di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e della distribuzione dei prodotti assicurativi, nel rispetto dell'interesse del cliente.

La Cassa prevede una specifica separatezza fisica e organizzativa (cd. "chinese walls") tra le strutture che prestano il servizio di Consulenza (Servizio Private) e quelle che prestano i servizi di Ricezione, Trasmissione, Esecuzione, Negoziazione ordini, Collocamento di Strumenti Finanziari ed assicurativi (Ufficio Prodotti Finanza e Bancassicurazione). Questi sono a loro volta separati dal servizio che si occupa del Portafoglio di Proprietà della Cassa. Detta separatezza organizzativa e fisica è realizzata al fine di impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività tra loro in conflitto.

4. PARTE DESCRITTIVA DELL'ARGOMENTO

4.1 ASPETTI GENERALI

Le Direttive MIFID II ed IDD, nel disciplinare i requisiti generali di organizzazione delle imprese di investimento, richiedono di adottare ogni misura ragionevole per individuare, prevenire e gestire le fattispecie di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, al fine di evitare che si ripercuotano negativamente sugli interessi dei medesimi.

In particolare, la normativa contenuta nelle sopracitate Direttive prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidii predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori, nonché i prodotti assicurativi distribuiti per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

4.2 ADEMPIMENTI OPERATIVI CONSEGUENTI ALLA NORMATIVA

Nell'ottica sopra indicata, la Cassa di Risparmio di Volterra SpA, in merito alla normativa MiFID II, mantiene ed applica le seguenti disposizioni organizzative ed amministrative:

- adottare una politica di individuazione e di gestione dei conflitti di interesse;
- inserire nelle procedure Full Finance, Multifondo le fattispecie di conflitti rilevanti con apposita disclosure;
- regolamentare in modo analogo le disclosure per gli strumenti finanziari gestiti su applicativi di terzi;
- istituire uno o più Registri dei conflitti di interesse per gli strumenti finanziari ed i prodotti assicurativi secondo quanto reso disponibile dagli applicativi in uso;
- rendere nota ai clienti la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse, mediante la consegna di un apposito documento;
- identificare la funzione di Compliance, che riporta direttamente al C.d.A., quale funzione responsabile della gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e della corretta applicazione di tutta la normativa in materia.

In merito ai prodotti soggetti alla Disciplina IDD, con riguardo al contratto proposto, la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. dichiara di:

- fornire consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 del Codice della Assicurazioni Private (CAP) per i soli prodotti di investimento assicurativo rientranti nel Ramo assicurativo III e V e per i prodotti definiti multiramo. Tale consulenza è basata su un'analisi dei contratti relativi alle Compagnie per le quali presta attività di intermediazione, ossia non fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo del CAP;
- non fornire consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 del Codice della Assicurazioni Private (CAP) per i prodotti rientranti nel Ramo I e per i prodotti inerenti il Ramo danni;

- di essere tenuta, in virtù di un obbligo contrattuale, a distribuire in modo esclusivo, al ricorrere di specifiche condizioni, i soli prodotti di investimento assicurativo (Rami I, III, V e cd. Multiramo) emessi dalla compagnia di assicurazione Eurovita S.p.A.;
- in relazione ai contratti diversi dai prodotti di investimento assicurativo (Rami I, III, V e cd. Multiramo) di non essere tenuta, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

4.3 MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Cassa di Risparmio di Volterra SpA si è dotata di procedure ed accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, tra i presidi specifici posti in essere dalla Cassa si segnalano:

- norme operative interne specifiche per l'attività di Consulenza volte a garantire il miglior servizio per tutti i clienti;
- ulteriori controlli sulle analisi relative all'andamento dei mercati finanziari; nel caso di analisi fornite da fonti terze esterne alla Cassa, tali informazioni, prima di essere distribuite alla rete commerciale, devono essere certificate dagli Uffici competenti a fronte della "black list" dei titoli in cui la Cassa ha interessi;
- l'assenza di qualunque forma di incentivo alle filiali per la vendita di specifici prodotti distribuiti dalla Cassa;
- la separatezza delle responsabilità e la separatezza fisica tra chi fornisce servizi di consulenza al Cliente e chi mantiene i rapporti con le "società prodotto" (SGR e altre istituzioni finanziarie che danno a CR Volterra i propri prodotti in distribuzione);
- la lista delle funzioni e ruoli chiave che hanno accesso ad informazioni sensibili per limitare il rischio di situazioni riconducibili a "insider trading" e "Market Abuse";
- una lista di eventuali titoli in cui è proibito effettuare transazioni, fornire servizi di consulenza;
- norme operative interne che invitano a rendere noto alla funzione di Compliance le operazioni in strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi effettuate dai dipendenti che più facilmente, per la natura del loro lavoro, potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
- specifica formazione per i dipendenti in materia di conflitto di interessi;
- le politiche retributive del personale non sono connesse al raggiungimento di risultati di vendita di specifici prodotti.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Cassa e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

4.4 INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In relazione al tema dei conflitti di interesse nascono in capo alla Cassa di Risparmio di Volterra SpA obblighi informativi nei confronti dei clienti e obblighi di rendicontazione.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Intermediari (Libro III-bis), la Cassa fornisce alla propria clientela una descrizione della politica seguita in materia di conflitti di interesse. Al riguardo, come allegato del "Contratto per la prestazione di servizi di ed attività di investimento e dei servizi accessori", è stata inserita l'apposita "Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi". Analoga Informativa è stata resa disponibile mediante Infopoint nei locali aperti al pubblico della Cassa e sul sito internet www.crvolterra.it nell'apposita sezione Mifid ed IDD "Informativa Generale Mifid ed IDD CRVolterra". Inoltre, in occasione del collocamento/distribuzione di ogni strumento finanziario e prodotto assicurativo, sono state previste procedure volte ad assicurare la preventiva illustrazione e consegna al cliente di tale Informativa.

Ogni modifica significativa dell'Informativa sulle procedure di gestione del conflitto di interessi è resa disponibile al pubblico in filiale e tramite pubblicazione sul sito internet della Cassa.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente o dell'investitore sia evitato, la Cassa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano (c.d. *disclosure* dei conflitti). Al riguardo la Cassa, tramite l'outsourcer IT Cedacri, si è dotata di appositi sistemi informatici per produrre l'Informativa in materia di conflitti da consegnare alla clientela.

4.5 IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Delegato 2017/565/UE (MiFID II) e dell'articolo 7 co. 2 del Regolamento Delegato 2017/2359/UE (IDD), la Cassa di Risparmio di Volterra SpA annota in un registro le situazioni nelle quali sia sorto, o nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere, un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Il registro è tenuto a cura della funzione Compliance ed è aggiornato periodicamente in relazione al sorgere ovvero al modificarsi di situazioni di conflitto reale o potenziale nei confronti della clientela. La stessa funzione, con cadenza frequente ed almeno una volta all'anno, predispose ed invia all'Alta Dirigenza relazioni scritte sulle situazioni che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere l'interesse della clientela.

4.6 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E REVISIONE

La presente Policy è oggetto di aggiornamento su base continuativa per tener conto, da un lato, dell'eventuale evoluzione della struttura di Cassa di Risparmio di Volterra SpA e dei servizi prestati e, dall'altro, di ulteriori innovazioni normative. Tutti gli Uffici che a vario titolo sono preposti alla prestazione dei servizi di investimento, studio e adozione di nuovi strumenti finanziari e di prodotti assicurativi, conclusione di nuovi accordi di distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti assicurativi, sono tenuti a comunicare alla funzione di Compliance, con ragionevole preavviso, l'eventuale avvio o modifica di nuovi processi e attività per consentire l'individuazione dell'insorgenza di nuove ipotesi di conflitto.

La Policy, adottata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Volterra SpA, è soggetta ad una revisione annuale. La funzione Compliance, nello svolgere questa attività, si avvale del contributo delle altre funzioni di controllo e fornisce informativa al Consiglio in occasione della relazione di fine anno.

In conclusione, nell'allegata parte sintetica, la presente Policy evidenzia le situazioni di conflitto reale o potenziale, le misure organizzative e i presidi adottati. Si precisa che la Policy non menziona mai l'ipotesi di conflitto di interessi reale o potenziale nello svolgimento del servizio di gestione patrimoniale. La Cassa, infatti, pur essendo autorizzata a svolgere tale servizio di investimento non lo presta più alla propria clientela a far data dal 1/11/07.

5. SISTEMA DI REPORTING

La materia del conflitto di interessi non può prescindere dallo svolgimento nel continuo di una significativa attività di verifica della conformità normativa. Tale conformità prevede anche una rilevazione puntuale dell'insorgenza dei conflitti di interesse nell'area finanza, con le segnalazioni dei vari applicativi tecnici utilizzati. Le tabelle gestionali sono curate direttamente dall'Ufficio Compliance.

L'Ufficio Compliance effettua monitoraggi periodici (al massimo semestrali) riguardanti i soggetti che hanno rapporti di credito con la Cassa e che risultano essere contestualmente emittenti di strumenti finanziari e/o di prodotti assicurativi, riguardanti operazioni su enti emittenti affidati dalla Cassa, svolte nell'ambito del proprio sistema informativo dai Soggetti Rilevanti. La Cassa si è dotata di un sistema applicativo (Sia Eagle) che oltre a consentire la registrazione dei conflitti, secondo un'archiviazione a crescere, genera un report di alert ogni qual volta che il conflitto di verifica: detto report è in uso all'ufficio Compliance.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento Delegato 2017/565/UE (MiFID II) e parimenti dall'articolo 7 del Regolamento Delegato 2017/2359/UE (IDD), la funzione di Compliance relaziona annualmente, nell'ambito della Relazione Annuale di Compliance l'attività di prevenzione, gestione e monitoraggio sull'andamento dei conflitti di interesse.

Infine sono state redatte apposite schede che riportano i conflitti individuati e le misure adottate per mitigarne/eliminarne gli effetti. Tali schede, depurate della parte relativa al testo della comunicazione, vengono consegnate ai clienti che ne facciano esplicita richiesta.

6. ALLEGATI

Di seguito si riportano le tabelle di gestione dei conflitti di interesse relativamente alle seguenti fattispecie:

- Titoli emessi dalla Cassa;
- Titoli collocati dalla Cassa;
- Relazioni societarie-partecipazioni rilevanti e significativi rapporti d'affari;
- Rapporti di credito;
- Ricerca in materia di investimenti;
- Consulenza in materia di investimenti.

Si precisa che tra le fattispecie individuate rientrano anche le situazioni di conflitto derivanti dall'ottenimento di incentivi, tuttavia per approfondimenti circa il relativo ambito di applicazione, i principi di identificazione e le misure di prevenzione si rinvia alla Policy specifica sulla gestione degli incentivi su strumenti finanziari e/o assicurativi a contenuto finanziario.

Le tabelle di gestione dei conflitti di interesse sono aggiornate dalla funzione Compliance che, di concerto con l'Ufficio Internal Audit, predispone la disclosure da inserire per ciascuna fattispecie di conflitto.

1 - STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA CASSA	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	Sempre rilevante
SERVIZI IMPATTATI	Collocamento, negoziazione, consulenza (rif. tabella 7)
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	Reale
CONFLITTO ELIMINATO	No
MOTIVI DEL CONFLITTO	Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	In fase di COLLOCAMENTO E NEGOZIAZIONE sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine per le obbligazioni e sull'attestato d'ordine del relativo strumento finanziario.
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDIDI SULLA COMUNICAZIONE	Premessa l'impossibilità di prevenire situazioni di conflitto di interesse collegate a strumenti finanziari emessi dalla Cassa, i titoli emessi da quest'ultima rilevano per la fattispecie di conflitto TITOLI DI PROPRIA EMISSIONE e vengono codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli, sulla base delle caratteristiche segnalate dal Reparto Middle Office Finanza. Il codice conflitto è stato inserito direttamente sull'ente emittente 1071 CRVOLTERRA; produce in modo automatico la stampa della condizione di conflitto di interessi sul relativo modulo d'ordine dello strumento finanziario in oggetto.
TESTO COMUNICAZIONE	Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso e/o collocato dalla banca

2 - STRUMENTI FINANZIARI COLLOCATI DALLA CASSA	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	Sempre rilevante
SERVIZI IMPATTATI	Collocamento, consulenza (rif. tabella 7)
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	Reale
CONFLITTO ELIMINATO	No
MOTIVI DEL CONFLITTO	Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa lo strumento finanziario oggetto di collocamento.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	In fase di COLLOCAMENTO sarà esplicitato il conflitto sul modulo d'ordine
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDIDI SULLA COMUNICAZIONE	<p>I titoli collocati dalla Cassa rilevano per la fattispecie di conflitto TITOLI COLLOCATI DALL'ISTITUTO; vengono codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli, sulla base delle caratteristiche segnalate dal Reparto Middle Office Finanza; il conflitto deve essere inserito su ogni codice titolo che sia stato oggetto di collocamento.</p> <p>Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy.</p>
TESTO COMUNICAZIONE	<p>La procedura Multifondo evidenzia sul modulo di sottoscrizione: "Dichiaro di essere stato preventivamente da voi informati della presenza, natura ed estensione di una situazione di conflitto di interessi per la banca in relazione alla presente operazione, trattandosi in particolare di: strumento finanziario collocato dalla Cassa per il quale esistono accordi di retrocessione di commissioni; richiediamo comunque di dare corso all'operazione".</p> <p>I modelli di sottoscrizione delle polizze finanziarie assicurative riportano: "Dichiaro di essere stato da Voi informato della presenza, natura ed estensione di una situazione di conflitto di interessi per la Banca in relazione alla presente operazione, trattandosi in particolare di strumento finanziario collocato dalla CRV per il quale esistono accordi di retrocessione commissioni".</p> <p>Nel caso di strumenti finanziari oggetto di collocamento una tantum, viene evidenziato: "Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo collocato da CRV per il quale vengono percepite delle retrocessioni di commissioni".</p>

3 - STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI COLLEGATI ALLA CASSA	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	Strumenti finanziari di Emittenti partecipati / partecipanti direttamente / indirettamente in misura rilevante a / dalla Cassa, a/da soggetti collegati: <ul style="list-style-type: none"> o società controllanti / controllate direttamente / indirettamente dalla Cassa ex art. 2359 c.c. o società collegate alla Cassa ex art. 2359 c.c.
SERVIZI IMPATTATI	Collocamento, negoziazione, raccolta ordini, consulenza (rif. tabella 7)
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	POTENZIALE: da gestire qualora si verificasse
CONFLITTO ELIMINATO	No, qualora si verificasse.
MOTIVI DEL CONFLITTO	Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa lo strumento finanziario emesso da soggetti collegati alla Cassa.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	In fase di COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESID I SULLA COMUNICAZIONE	I titoli emessi da società partecipanti/partecipate rilevano per la fattispecie di conflitto RELAZIONI SOCIETARIE, PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE E SIGNIFICATIVI RAPPORTI DI AFFARI; i titoli in oggetto devono essere codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli sulla base delle caratteristiche segnalate dal Reparto Middle Office Finanza. Il codice conflitto deve essere inserito direttamente sull'ente emittente e produce in modo automatico la stampa delle condizioni di conflitto di interessi sul modulo d'ordine. Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy.
TESTO COMUNICAZIONE	Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso da società con relazioni d'affari o societarie rilevanti con la C.R. Volterra SpA.

4 - STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI LEGATI ALLA CASSA O A SUOI ESPONENTI DA SIGNIFICATIVI RAPPORTI D'AFFARI	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	<p>Strumenti finanziari emessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) soggetti in cui esponenti aziendali* della Cassa rivestono cariche sociali; 2) soggetti di cui esponenti aziendali della Cassa detengono partecipazioni dirette e/o indirette di controllo o di collegamento ex Art. 2359 c.c.; 3) soggetti controllati/amministrati da stretti familiari di Amministratori e/o Direttori Generali della Cassa; 4) fornitori in via esclusiva di servizi strategici per la Cassa. <p>*per esponenti aziendali si intendono i soggetti rilevanti indicati nel Regolamento delle Parti Correlate adottato dalla Cassa</p>
SERVIZI IMPATTATI	Collocamento, negoziazione, raccolta ordini, consulenza (rif. tabella 7)
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	POTENZIALE: da gestire qualora si verificasse
CONFLITTO ELIMINATO	No, qualora si verificasse.
MOTIVI DEL CONFLITTO	Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa lo strumento finanziario emesso da soggetti collegati alla Cassa.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	In fase di COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDÌ SULLA COMUNICAZIONE	<p>I titoli emessi da società nelle quali le parti correlate della Cassa hanno influenza rilevante a qualunque titolo ed i titoli emessi da società fornitrici strategiche, rilevano per la fattispecie di conflitto RELAZIONI SOCIETARIE, PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE E SIGNIFICATIVI RAPPORTI DI AFFARI: i titoli in oggetto devono essere codificati in procedura titoli dall'outsourcer di anagrafica titoli sulla base delle caratteristiche segnalate dal Reparto Middle Office Finanza. Il codice conflitto deve essere inserito direttamente sull'ente emittente e produce in modo automatico la stampa delle condizioni di conflitto di interessi sul modulo d'ordine.</p> <p>Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy.</p>
TESTO COMUNICAZIONE	Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso da società con relazioni d'affari o societarie rilevanti con C.R. Volterra SpA.

5 - STRUMENTI FINANZIARI DI EMITTENTI FINANZIATI IN MISURA RILEVANTE DALLA CASSA	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	Emittenti con: finanziamenti e posizioni debitorie ricompresi nei grandi rischi - esclusi, vista la loro natura, gli affidamenti concessi a Banche per operazioni sul mercato interbancario (E-Mid) e in generale per le linee di fido tra controparti bancarie. Si escludono, inoltre, gli affidamenti per "rischio assegni" concessi alle Agenzie di Società di Assicurazioni.
SERVIZI IMPATTATI	Collocamento, negoziazione, raccolta ordini, consulenza (rif. tabella 7)
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	Reale
CONFLITTO ELIMINATO	NO
MOTIVI DEL CONFLITTO	Realizzazione di un guadagno finanziario/perdita finanziaria a spese del cliente, perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa lo strumento finanziario emesso da soggetti collegati alla Cassa.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	In fase di COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE E RACCOLTA ORDINI sarà esplicitata la situazione di conflitto di interessi sul modulo d'ordine
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDII SULLA COMUNICAZIONE	I titoli rilevano per la fattispecie di conflitto RAPPORTI DI CREDITO - TITOLO EMESSO DA SOCIETA' CHE INTRATTIENE RILEVANTI RAPPORTI DI CREDITO CON CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA; i titoli in oggetto, emessi da soggetti affidati rientranti nella categoria "grandi rischi", devono essere codificati in procedura titoli dall'outsourcer di Anagrafica sulla base delle caratteristiche segnalate dall'Ufficio Compliance. Il codice conflitto deve essere inserito direttamente sull'ente emittente. Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy.
TESTO COMUNICAZIONE	Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso da società che intrattiene rapporti di credito rilevanti con C.R.Volterra SpA.

6 – RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	Ricezione di ricerca in materia di investimenti fornita da soggetti esterni quale forma di incentivo monetario o non monetario per l'esecuzione o l'intermediazione di attività.
SERVIZI IMPATTATI	Collocamento, negoziazione, consulenza (rif. tabella 7)
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	Potenziale
CONFLITTO ELIMINATO	SI
MOTIVI DEL CONFLITTO	Esistenza di forme di incentivazione connesse alla ricezione di ricerca in materia di investimenti.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDIDI SULLA COMUNICAZIONE	La Cassa non accetta ricerca fornita da soggetti esterni quale forma di incentivo monetario o non monetario per l'esecuzione o intermediazione di altre attività; possono essere accettate solo commenti ed informative divulgative "light" classificate dal fornitore come "incentivi non monetari di minore entità", fornite a titolo gratuito e destinate a migliorare la qualità del servizio fornito alla clientela.
TESTO COMUNICAZIONE	

7 – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	<p>La prestazione congiunta del servizio di consulenza e del servizio di negoziazione in conto proprio / esecuzione / raccolta di ordini comporta l'insorgere di una situazione conflittuale in quanto la Cassa potrebbe essere incentivata a consigliare operazioni su strumenti finanziari in funzione delle commissioni percepite e/o dei budget aziendali e/o delle politiche commerciali della Banca.</p> <p>La prestazione del servizio di consulenza in relazione a strumenti finanziari che la Cassa colloca determina una situazione di conflitto laddove la Cassa potrebbe essere incentivata a consigliare tali strumenti in relazione alle commissioni percepite ovvero ai rapporti finanziari, commerciali, di credito con la società emittente.</p> <p>La prestazione congiunta del servizio di consulenza rispetto ad altri servizi e/o attività normalmente svolti dalla Cassa genera situazioni di conflitto di interesse laddove la Cassa potrebbe essere incentivata a privilegiare i rapporti con le società emittenti gli strumenti finanziari piuttosto che l'interesse del cliente</p>
SERVIZI IMPATTATI	Collocamento, negoziazione, raccolta ordini
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	Reale
CONFLITTO ELIMINATO	SI
MOTIVI DEL CONFLITTO	Perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDI SULLA COMUNICAZIONE	Norme operative interne specifiche per l'attività di consulenza volte a garantire il miglior servizio per tutti i Clienti (ad esempio una lista di eventuali titoli per cui è proibito fornire servizi di consulenza). Per maggiori approfondimenti si rinvia alla relativa Norma Operativa e Regolamento sulla consulenza in materia di investimenti.
TESTO COMUNICAZIONE ⁶	

⁶In questo caso si può far riferimento alla disclosure utilizzata per il conflitto n.1: "Autorizzo l'operazione nonostante sia stato preventivamente informato che presenta un conflitto di interessi per titolo emesso e/o collocato dalla banca"

8 – PRODOTTI ASSICURATIVI DISTRIBUITI DALLA CASSA	
CRITERI INDIVIDUAZIONE RILEVANZA DEL CONFLITTO	Sempre rilevante
SERVIZI IMPATTATI	Distribuzione
CONFLITTO REALE/POTENZIALE	Reale
CONFLITTO ELIMINATO	No
MOTIVI DEL CONFLITTO	Perseguimento o incentivo a privilegiare un interesse distinto da quello del cliente, esistenza di accordi di retrocessione di commissioni circa il prodotto assicurativo oggetto di distribuzione.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE	In fase di DISTRIBUZIONE sarà esplicitato il conflitto sull'allegato 4
MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE E PRESIDIDI SULLA COMUNICAZIONE	I prodotti assicurativi distribuiti dalla Cassa sono censiti nell'archivio Bancassicurazione. Per quanto attiene le misure organizzative e i presidi adottati per la gestione degli Incentivi si rinvia alla relativa Policy.
TESTO COMUNICAZIONE	<p>La Cassa dichiara sull'allegato 4:</p> <p>"Di non detenere una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione";</p> <p>"Che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Cassa".</p> <p>In particolare, con riguardo al contratto proposto, la Cassa dichiara di:</p> <p>"Fornire consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 del Codice della Assicurazioni Private (CAP) per i soli prodotti di investimento assicurativo rientranti nel Ramo assicurativo III e V e per i prodotti definiti multiramo. Tale consulenza è basata su un'analisi dei contratti relativi alle Compagnie per le quali presta attività di intermediazione, ossia non fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo del CAP";</p> <p>"Non fornire consulenza ai sensi dell'art.119-ter comma 3 del Codice della Assicurazioni Private (CAP) per i prodotti rientranti nel Ramo I e per i prodotti inerenti il Ramo danni";</p> <p>"Di essere tenuta, in virtù di un obbligo contrattuale, a distribuire in modo esclusivo, al ricorrere di specifiche condizioni, i soli prodotti di investimento assicurativo (Rami I, III, V e cd. Multiramo) emessi dalla compagnia di assicurazione Eurovita S.p.A.";</p> <p>"In relazione ai contratti diversi dai prodotti di investimento assicurativo (Rami I, III, V e cd. Multiramo) di non essere tenuta, in virtù di un obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.".</p>